



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## IL PRIMO PRESIDENTE

### **Costituzione dell'Ufficio questioni pregiudiziali**

Il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, regolato dall'art. 363-bis, c.p.c. e dall'art. 137-ter. n. 1, disp. att. c.p.c.

Alla Corte perverranno le ordinanze di rimessione dei giudici di merito, che dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale a cura del CED nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali (art. 137-ter, cit.).

Le ordinanze dovranno essere esaminate dal Primo Presidente per verificare la ammissibilità della questione e, in caso positivo, assegnate alle sezioni unite o ad una delle sezioni semplici. Il provvedimento presidenziale dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data in cui perviene in Corte.

È necessario a tal fine che il Primo Presidente sia affiancato da un ufficio, denominato "Ufficio delle questioni pregiudiziali" (UQP), che viene costituito con il presente provvedimento, salvo ricalibrature successive in relazione alla intensità del flusso delle ordinanze che perverranno e agli eventuali problemi gestionali che concretamente si porranno.

L'ufficio è così composto: Direttore del Massimario, Coordinatore delle Sezioni unite civili, Direttore del CED, ciascuno con facoltà di delega.

L'ufficio si avvarrà della cancelleria e dei funzionari dell'Ufficio per il processo delle Sezioni unite civili.

Il fascicolo recante l'ordinanza di rimessione verrà iscritto in cancelleria centrale civile, con apposizione del codice per materia, e quindi trasmesso all'UQP con assegnazione al Primo Presidente.

L'UQP entro trenta giorni lo instruirà, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 363-bis, c.p.c., nn. 1, 2, 3, e, se la questione è ammissibile, ai fini della scelta tra sezioni unite e sezione semplice.


Terminata l'istruttoria, l'UQP preparerà una breve relazione, che previo parere del Presidente titolare della sezione competente per materia (da esprimersi entro cinque giorni dalla ricezione) sarà tramessa al Primo Presidente.

Il decreto di inammissibilità o di assegnazione a sezione (sezioni unite o sezione semplice) del Primo Presidente verrà pubblicato sul sito della Corte a cura del CED (art. 137-ter, disp. att. cit.). Il decreto di inammissibilità, poiché definisce il procedimento dinanzi alla Corte, prenderà anche un numero di pubblicazione.

Le sezioni unite o la sezione semplice investite della questione si pronunceranno in pubblica udienza, con requisitoria scritta del PM e con facoltà delle parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c. (art. 363-bis, comma 4).

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

8 FEB. 2023

Il Primo Presidente  
*Pietro Curzio*  


Depositato in Segreteria

oggi - 8 FEB. 2023

IL DIRETTORE  
*Dot. Pierluigi Esposito*  
